

REGOLAMENTO (CEE) N. 1837/88 DEL CONSIGLIO

del 22 giugno 1988

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per i vini di qualità, prodotti nella regione determinata di Jerez (1988/1989)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare gli articoli 30 e 75,

vista la proposta della Commissione,

considerando che a norma degli articoli 30 e 75 dell'atto di adesione, sono progressivamente aboliti i dazi doganali applicabili all'importazione nella Comunità, nella sua composizione al 31 dicembre 1985, dei vini di Xeres provenienti dalla Spagna, nel quadro di contingenti tariffari comunitari di 358 120 ettolitri in recipienti di capacità uguale o inferiore a due litri e di 435 000 ettolitri in recipienti di capacità superiore a due litri; che questi dazi sono ridotti il 1° gennaio 1988 al 62,5 % ed il 1° gennaio 1989 al 50 % dei dazi di base; che, in deroga all'articolo 30 dell'atto di adesione, il regolamento (CEE) n. 443/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, sui dazi di base da adottare nella Comunità a dieci ai fini del calcolo delle riduzioni successive previste nell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo ⁽¹⁾ prevede che i dazi di base siano quelli effettivamente applicati il 1° gennaio 1986; che è dunque opportuno, per determinare i dazi applicabili all'importazione di questi vini, aprire, per il periodo dal 1° luglio 1988 al 30 giugno 1989, contingenti tariffari comunitari di:

- 358 120 hl per i vini di qualità, prodotti nella regione determinata di Jerez dei codici NC ex 2204 21 41 e ex 2204 21 51 e
- 435 000 hl per i vini di qualità, prodotti nella regione determinata di Jerez dei codici NC ex 2204 29 41 e ex 2204 29 51

ai dazi indicati nella tabella figurante all'articolo 1;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3792/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che definisce il regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli fra la Spagna ed il Portogallo ⁽²⁾, prevede un regime particolare all'importa-

zione nel Portogallo dei prodotti in questione provenienti dalla Spagna; che di conseguenza, i contingenti tariffari comunitari sono soltanto applicabili nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità d'accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti, nonché l'applicazione senza interruzione delle aliquote previste per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento dei contingenti stessi; che un sistema di utilizzazione dei contingenti tariffari comunitari, basato sulla ripartizione tra gli Stati membri, è idoneo a rispettare la natura comunitaria di detti contingenti, tenuto conto dei principi sopra enunciati; che, per rispecchiare il più possibile l'effettiva evoluzione del mercato dei prodotti in questione, tale ripartizione deve essere effettuata proporzionalmente al fabbisogno dei singoli Stati membri calcolato in base ai dati statistici relativi alle importazioni di detti prodotti dalla Spagna, durante un periodo di riferimento rappresentativo, e in base alle prospettive economiche per il periodo contingente considerato;

considerando che, negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici, le importazioni corrispondenti dei vini di Xeres negli Stati membri sono state le seguenti:

in ettolitri:

	1984	1985	1986
Vini di Xeres:			
— in recipienti di capacità uguale o inferiore a due litri:			
Benelux	235 876	242 779	205 524
Danimarca	11 238	10 173	11 487
Germania	158 976	158 458	204 835
Grecia	119	84	114
Francia	1 778	1 389	1 227
Irlanda	7 123	6 600	4 327
Italia	1 509	1 963	1 279
Regno Unito	159 685	173 668	145 384
— in recipienti di capacità superiore a due litri:			
Benelux	195 461	204 470	154 428
Danimarca	11 115	12 143	10 316
Germania	10 154	10 122	10 005
Grecia	9	—	—
Francia	119	67	30
Irlanda	3 102	4 334	3 220
Italia	—	—	—
Regno Unito	245 850	264 340	247 052

⁽¹⁾ GU n. L 50 del 28. 2. 1986, pag. 9.⁽²⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7.